

sara assicurazioni

Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

PAC Professionista

il contratto di assicurazione multirischio per il professionista

Fascicolo Informativo

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Nota Informativa comprensiva del glossario**
- b) Condizioni di assicurazione**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Modello 60PAC edizione 12/2010



NOTA INFORMATIVA - PRODOTTO PAC PROFESSIONISTA

(Regolamento ISVAP n° 35 del 2010)

La presente Nota Informativa e' redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non e' soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet della Societa' www.sara.it

Informazioni relative all'Impresa

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925.

Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018.

Società del Gruppo ACI.

Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2009

- Patrimonio netto: € 353.000.000
- Capitale sociale : € 55.000.000
- Totale delle riserve patrimoniali: € 328.000.000
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 2,45 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Informazioni specifiche sul contratto - Prodotto PAC Professionista

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione sugli aspetti fondamentali delle garanzie prestate con il Mod. 13 PAC e non hanno natura di pattuizioni contrattuali.

Per le condizioni di contratto si rinvia al testo delle condizioni di assicurazione allegate al presente fascicolo.

Il Mod. 13 PAC è un programma assicurativo per la tutela dell'attività professionale e delle persone che la svolgono ed è articolato come segue:

- Incendio ed eventi assimilati
- Furto e rapina
- Rottura di vetri e insegne
- Guasti di apparecchiature elettroniche
- Responsabilità civile per danni a terzi e a dipendenti

Durata del contratto

Escludendo contratti di durata temporanea inferiore all'anno, il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza; il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti, mediante lettera raccomandata, entro il termine di 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, Codice Civile. Art. 1.3 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale; o la data di durata del contratto, qualora di durata inferiore all'anno.

Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Salvo eventuali ulteriori condizioni normative dattiloscritte in appendici contrattuali e/o allegati di polizza sottoscritte dalle parti, il contratto prevede le seguenti coperture:

Incendio di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 2.1 Rischi Assicurati
- 2.2 Esclusioni
- 2.3 Caratteristiche del Fabbricato
- 2.4 Rinuncia alla rivalsa
- 2.5 Buona Fede
- 2.6 Anticipo indennizzi
- 2.7 Ricorso Terzi

Furto di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 3.1 Rischi Assicurati
- 3.2 Esclusioni
- 3.3 Trasloco delle cose assicurate
- 3.4 Mezzi di protezione e chiusura dei locali
- 3.5 Indennizzo per casi particolari
- 3.6 Recupero delle cose rubate
- 3.7 Garanzie complementari

Cristalli di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 4.1 Rischi Assicurati
- 4.2 Esclusioni
- 4.3 Rinuncia alla rivalsa

Elettronica di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 5.1 Rischi Assicurati
- 5.2 Esclusioni
- 5.3 Somma assicurata e scoperto
- 5.4 Assistenza Tecnica

Responsabilità civile di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 7.1 Oggetto dell'assicurazione
- 7.2 Persone non considerate terze
- 7.3 Rischi assicurati
- 7.4 Esclusioni
- 7.5 Estensione territoriale
- 7.7 Studio associato

Relativamente alla Responsabilità civile si rimanda altresì:

alla Parte Seconda - Esercizio di Professioni Liberali indicate all'Art. 7.8 - agli artt.:

- 7.8 Oggetto dell'Assicurazione
- 7.9 Requisiti Professionali
- 7.10 Persone non considerate terzi
- 7.11 Esclusioni
- 7.12 Inizio e Termine della garanzia
- 7.13 Limiti della garanzia
- 7.15 Effetto sulle polizze sostituite
- 7.16 Estensione Territoriale
- 7.17 Condizioni Particolari:
 - A) Sanzioni di natura fiscale
 - B) Servizio cambiario
 - C) Praticante avvocato
 - D) Curatore Fallimentare
 - E) Funzioni di sindaco

alla Parte Terza - Esercizio delle Professioni Sanitarie - agli Artt.:

- 7.18 Oggetto dell'Assicurazione
- 7.19 Requisiti professionali
- 7.20 Persone non considerati terzi
- 7.21 Esclusioni
- 7.22 Inizio e termine della garanzia
- 7.23 Estensione territoriale
- 7.24 Limite di risarcimento
- 7.25 Effetti sulle polizze sostituite
- 7.26 Vincolo di solidarietà
- 7.28 Condizioni Speciali:
 - 1) Medico Legale
 - 2) RC dei medici specializzandi
 - 3) Implantologia odontoiatrica

Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente/Assicurato si illustra di seguito, con un esempio, il meccanismo di funzionamento della franchigia e dello scoperto:

Esempio di liquidazione risarcimento o dell'indennizzo

(per Responsabilità Civile ved. anche quanto previsto dall'art. 1917 C.C. II comma):

Applicazione di franchigia

Franchigia Euro 50,00

Danno Euro 1.500,00

Risarcimento Euro 1.450,00

Applicazione di Scoperto

Scoperto 10% con minimo di Euro 300,00

Danno Euro 5.000,00

Indennizzo Euro 4.500,00 (dato da importo del danno - scoperto 10% del danno stesso)

Dichiarazione del Contraente e/o Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

In sede di conclusione del contratto, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che

influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e come disciplinato dall' Art. 1.1 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale. Si richiama anche l'Art. 1.2 Altre assicurazioni, della normativa di polizza.

Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c. e come disciplinato dall' Art. 1.5 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e dell'Assicurato come previsto dall'Art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso, come disciplinato dall'Art. 1.6 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Esempio di aggravamento del rischio:

Assicurato Avvocato

Il sinistro si riferisce ad attività di amministratore di stabili condominiali che l'Assicurato ha iniziato a svolgere successivamente e che non ha comunicato alla Società né ha corrisposto il relativo premio.

Il sinistro non è indennizzabile

Premio

Escludendo contratti di durata temporanea inferiore all'anno emessi su richiesta dell'Assicurato il premio di polizza è annuale.

E' però consentito laddove pattuito il frazionamento in rate semestrali

Mezzi di pagamento

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- denaro contante per premi di importo non superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Il denaro contante potrà tuttavia essere utilizzato per il pagamento di premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

Presso le Agenzie della Sara assicurazioni abilitate è possibile il pagamento dei premi con Carta BancaSara. Alcune Agenzie possono accettare, oltre quelle sopra elencate, forme di pagamento elettronico mediante circuiti individualmente convenzionati dall'Agente.

Adeguamento del premio e dei massimali

Se non espressamente richiesto dall'Assicurato il contratto è stipulato nella forma con adeguamento automatico (Indicizzazione) dei massimali e del premio, come disciplinato dall'Art. 8.1

Rivalse

Per le garanzie Incendio, Cristalli e Responsabilità civile la polizza prevede la rinuncia alla rivalsa da parte della Società nei confronti delle persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge sempreché l'Assicurato stesso non eserciti tale azione.

Diritto di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Art. 1.8 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte governative.

Si rimanda anche:

- a quanto previsto dagli Artt. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 e 6.10 (Norme Comuni alle garanzie Incendio, Furto, Cristalli ed Elettronica)
- a quanto previsto dall'Art. 7.6, 7.14 e 7.27 (relativamente alla Garanzia Responsabilità civile)
- a quanto previsto a pag. 35 Come comportarsi in caso di sinistro
- a quanto previsto a pag. 37 Lettera Tipo per la Denuncia del Sinistro

Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 comma 2 Codice Civile.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. (Art. 2952 comma 3 Codice Civile).

Legge applicabile

Ai sensi dell'art. 180, del D. Lgs. n. 209/2005 per il presente contratto trova applicazione la legge italiana, quale legge dello Stato di ubicazione del rischio, salva la possibilità che le parti convengano di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, in tal caso il diritto sostanziale applicabile in caso di controversia sarà quello della legislazione prescelta.

Regime fiscale

Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:

- Incendio, furto e responsabilità civile: 22,25 % (di cui 1% di addizionale antiracket)
- Elettronica, Danni Indiretti: 21,25%
- Tutela legale: 21,25%
- Assistenza: 10%

Altre assicurazioni

Il contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'Art. 1910 c.c.. Art. 1.2 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale

Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre (3) giorni da quando ne ha avuto conoscenza, come previsto e fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo come previsto dall'Art. 1915 C.C. Art. 1.7 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa - Gestione Reclami, via Po 20, 00198 Roma, telefax 06/8475254, e-mail gest.reclami@sara.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Procedure liquidative e gestione delle vertenze di danno

● relativamente alle garanzie Incendio, Furto, Cristalli ed Elettronica

si rimanda a quanto dispongono gli artt. da 6.1 a 6.10

● relativamente alla Sezione RCG

Fatto salvo anche quanto previsto in materia di conciliazione delle vertenze, la Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Glossario

Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

Abitazione: Locali adibiti a dimora abituale dell'assicurato, costituenti porzione di fabbricato contigua e/o comunicante e/o soprastante con il fabbricato nel quale viene esercitata l'attività assicurata

Addetti: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c. compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).

Arredamento domestico: Complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente all'abitazione.

Sono esclusi Valori, Preziosi e Oggetti d'Arte

Attività assicurata: attività dichiarata in polizza

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Beni assicurati: Fabbricato e Contenuto

Contenuto: L'insieme delle cose (Arredamento d'ufficio - Attrezzature - Macchinario; Merci; Cose particolari; Valori - Preziosi - Oggetti d'Arte) adibite all'attività dichiarata, che si trovano all'interno del fabbricato indicato sulla Scheda di Polizza:

- **Merci:** materie prime; ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda; merci e prodotti semilavorati e finiti; scorte e materiali di consumo; imballaggi non espansi; supporti, scarti e ritagli di lavorazione; imposte di fabbricazione e diritti doganali. Sono compresi esplosivi, infiammabili e merci speciali nei quantitativi massimi previsti dall'art. 3.2. Si considerano merci i veicoli di terzi, anche se iscritti al PRA, qualora l'attività dell'azienda ne comporti lavori di riparazione e/o manutenzione nonché la loro detenzione in consegna o custodia. Sono esclusi: Cose Particolari e Valori - Preziosi - Oggetti d'Arte.

- **Macchinario - Attrezzature - Arredamento d'ufficio:** macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento, esclusi ascensori, scale mobili e montacarichi; impianti elettrici diversi da quelli fissi di illuminazione; impianti ed attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al PRA; mobilio ed arredamento industriale, nonché quanto costituisce attrezzatura e arredamento delle dipendenze; serbatoi e silos non in muratura e altri impianti diversi da quelli compresi nella definizione di fabbricato; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; mobilio e arredamento d'ufficio in genere, cancelleria, stampati; macchinari ed attrezzature della centrale termica e della cabina elettrica di proprietà o in locazione all'Assicurato; insegne a parete o a bandiera, purché idoneamente e stabilmente fissate o ancorate al fabbricato; effetti personali di quanti sono presenti in azienda (escluso preziosi e valori); apparecchiature elettroniche (vedi definizione). Sono altresì comprese le migliorie apportate dall'Assicurato al fabbricato qualora lo stesso non sia assicurato.
- **Apparecchiature elettroniche:** i sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate; programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti); conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche); personal computer, mini elaboratori fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax; impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata. Sono comunque esclusi i telefoni cellulari.
- **Cose Particolari:** qualora non costituiscano prodotti dell'azienda: archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampi, tavolette stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichés; schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per elaboratori elettronici.
- **Valori, Preziosi e Oggetti d'arte:** qualora non costituiscano merce oggetto di vendita dell'azienda ma siano di pertinenza dell'azienda stessa ed inerenti l'attività dichiarata: oggetti di particolare pregio o di valore artistico (oggetti d'arte) quali: quadri, sculture, tappeti, arazzi, decorazioni, affreschi e altri oggetti d'arte; oggetti di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, oggetti di argenteria; valori quali: titoli di credito e di pegno in genere, valori bollati o postali ed ogni altra carta e/o scheda rappresentante un valore; ricette (fustelle farmaceutiche); preziosi: gioielli, oggetti d'oro o di platino, oggetti non in metallo prezioso ma montati su detti metalli, pietre preziose, perle. Sono esclusi (non fanno parte del Contenuto) i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno considerati facenti parte del Contenuto. Sono assicurati anche i beni di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto;

Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali

Danno contrattuale: inadempimento di una obbligazione contrattuale

Danno extracontrattuale: danno conseguente a fatto illecito

Danni indiretti o da interruzione e/o sospensione di attività: danni conseguenti a morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose di terzi

Dipendenze: Locali non comunicanti con il fabbricato del quale fanno parte, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso ed aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura.

Esplosivi: Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a contatto con l'aria o l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione, oppure esplodono per azione meccanica o termica. Sono comunque considerati esplosivi considerati dall'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e dipendenti a consegnare i beni e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e valori assicurati devono essere posti in atto all'interno dei locali descritti nel modulo di polizza.

Fabbricato: La costruzione edile costituente l'intero immobile o una sua porzione, sita nell'ubicazione indicata in polizza, adibita all'attività assicurata. Sono compresi: opere di fondazione od interrate; recinzioni, cancellate e simili; fissi ed infissi; impianti idrici, igienico - sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, serbatoi e silos in muratura come pure altri impianti od installazioni al servizio del fabbricato considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, moquette ed altri rivestimenti in genere, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, dipendenze; pertinenze quali: centrale termica, box, cantina, cortili, giardini, attrezzature sportive e per giochi, purché realizzate nell'edificio stesso o negli spazi ad esso adiacenti, ma esclusi: parchi, coltivazioni in genere, strade private. E' esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di Contenuto. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

Familiari: persone risultanti dallo Stato di famiglia dell'Assicurato

Fatturato: l'ammontare complessivo dei prodotti venduti e/o dei corrispettivi delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti parte del volume d'affari ai sensi di legge, al netto di IVA e/o di eventuali imposte di fabbricazione

Fustelle farmaceutiche (ricette): per valore delle ricette si intende il credito che essa rappresenta, ovvero l'importo ottenuto detraendo dal prezzo dei medicinali, indicato sulle fustelle, il ticket incassato.

Fissi/Infissi - Serramenti: Manufatti per la chiusura dei vani di accesso, di illuminazione, di areazione del fabbricato, nonché quant'altro risulta stabilmente ancorato alla struttura muraria rispetto alla quale ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Furto: Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Implosione: Repentina rottura di contenitori per insufficiente pressione interna, o eccesso di pressione esterna, con proiezione dei frammenti verso l'interno.

Incendio: Combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità: La proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Impresa capogruppo (o società madre): impresa che controlla altre imprese, mediante il possesso di partecipazioni azionarie.

Impresa collegata: impresa collegate ad altra impresa e controllata da una capogruppo o impresa che possiede una partecipazione

(non maggioritaria) in altra impresa.

Impresa controllata: un'impresa che è soggetta al controllo di una capogruppo.

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Infiammabili: Sostanze e prodotti non classificabili esplosivi - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977-allegato V.

Massimale: l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose. Quando è previsto un limite di indennizzo questo non si intende in aggiunta al massimale, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale interessi e spese, per quella specifica situazione. I limiti di indennizzo previsti dal contratto, si intendono prestatati per periodo assicurativo

Merci speciali: Celluloide (grezza e oggetti di), espansite di sughero, gomma spugna e microporosa, schiuma di lattice; materie plastiche espanse o alveolari; imballaggi in materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle merci) e scarti di imballaggi combustibili. Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte della composizione del prodotto finito.

Occlusione: La chiusura o la riduzione del lume della condotta determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e/o sedimentazioni.

Partita: Insieme di beni o eventi garantiti, assicurati con un unico capitale indicato sulla Scheda di Polizza (mod. 31/AP).

Perdita patrimoniale: il pregiudizio economico causato a terzi, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose

Periodo assicurativo: ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza

Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

Rapina: La sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza alla persona che le detiene o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

Regola proporzionale: Quella derivante dall'art. 1907 del C.C. che stabilisce, qualora sia assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, la corresponsione di un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta.

Rischio: la possibilità che si verifichi il sinistro

Scoperto: l'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

Sinistro in serie: una pluralità di sinistri originatisi da una stessa causa o uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti o in più periodi assicurativi

Società: Sara Assicurazioni Spa

Solaio: Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

Tetto: L'insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Tube interrato: Conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetto da struttura muraria.

Valore commerciale: Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro tenuto conto della vetustà e del deperimento per uso o altra causa.

Valore a nuovo: Per il fabbricato: spese necessarie per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escluso solo il valore dell'area. Per le cose facenti parte del contenuto: le spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate nonché il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali o equivalenti per uso, qualità e rendimento.


Valore Intero: Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se al momento del sinistro ne viene accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato si applica la regola proporzionale, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Vetro antisfondamento: Vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purché dotati di pari resistenza


Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, la durata del contratto, i periodi di carenza contrattuale ed il recesso delle parti.

Sara Assicurazioni Spa e' responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
Alessandro Santoliquido



Il contratto professionista
sara assicurazioni



Presentazione

Professionista è un programma assicurativo per la tutela dell'attività professionale e delle persone che la svolgono.

La documentazione di polizza è costituita da:

- un'unica raccolta di condizioni d'assicurazione (mod. 13 PAC) e da una separata scheda di copertura:

Protezione patrimonio (mod. 11 PAC):

- contro l'incendio ed eventi assimilati;
- contro il furto e la rapina;
- contro la rottura di vetri ed insegne;
- contro i guasti di apparecchiature elettroniche;
- contro le richieste di indennizzo per danni a terzi e/o dipendenti.

Si suggerisce di verificare i dati anagrafici, il codice fiscale, le garanzie prescelte con le relative voci e somme assicurate, l'ubicazione dello studio e le dichiarazioni poste sul retro delle schede di polizza.

Norme che regolano il Contratto

Indice

Presentazione	pag.	1
---------------	------	---

L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Definizioni	pag.	9
-------------	------	---

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	pag.	11
1.2	Altre assicurazioni	pag.	11
1.3	Pagamento del premio	pag.	11
1.4	Modifiche dell'assicurazione	pag.	11
1.5	Aggravamento del rischio	pag.	11
1.6	Diminuzione del rischio	pag.	11
1.7	Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	pag.	11
1.8	Recesso in caso di sinistro	pag.	11
1.9	Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione	pag.	11
1.10	Oneri fiscali	pag.	11
1.11	Rinvio alle norme di legge	pag.	11

LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

Definizioni	pag.	12
-------------	------	----

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE INCENDIO

2.1	Rischi assicurati	pag.	13
2.2	Esclusioni	pag.	14
2.3	Caratteristiche del fabbricato	pag.	14
2.4	Rinuncia alla rivalsa	pag.	14
2.5	Buona fede	pag.	14
2.6	Anticipi sugli indennizzi	pag.	14
2.7	Ricorso terzi	pag.	14

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE FURTO

3.1	Rischi assicurati	pag.	16
3.2	Esclusioni	pag.	16
3.3	Trasloco delle cose assicurate	pag.	16
3.4	Mezzi di protezione e chiusura dei locali	pag.	16

3.5	Indennizzo per casi particolari	pag.	17
3.6	Recupero delle cose rubate	pag.	17
3.7	Garanzie complementari	pag.	17

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE CRISTALLI

4.1	Rischi assicurati	pag.	19
4.2	Esclusioni	pag.	19
4.3	Rinuncia alla rivalsa	pag.	19

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE ELETTRONICA

5.1	Rischi assicurati	pag.	20
5.2	Esclusioni	pag.	20
5.3	Somma assicurata e scoperto	pag.	20

NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO – FURTO – CRISTALLI – ELETTRONICA

6.1	Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	pag.	21
6.2	Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	pag.	21
6.3	Esagerazione dolosa del danno	pag.	21
6.4	Procedura per la valutazione del danno	pag.	21
6.5	Mandato dei periti	pag.	22
6.6	Determinazione del danno	pag.	22
6.7	Limiti massimi dell'indennizzo	pag.	22
6.8	Assicurazione parziale	pag.	22
6.9	Pagamento dell'indennizzo	pag.	22
6.10	Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro	pag.	23

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE RESPONSABILITA' CIVILE

7.1	Oggetto dell'assicurazione	pag.	24
7.2	Persone non considerate terze	pag.	24
7.3	Rischi assicurati	pag.	24
7.4	Esclusioni	pag.	25
7.5	Estensione territoriale	pag.	25
7.6	Gestione delle vertenze di danno - spese legali	pag.	26
7.7	Studio associato	pag.	26
7.8	Oggetto dell'assicurazione	pag.	27
7.9	Requisiti professionali	pag.	27
7.10	Persone non considerate terzi	pag.	27
7.11	Esclusioni	pag.	27

7.12	Inizio e termine della garanzia	pag. 28
7.13	Limiti della garanzia	pag. 29
7.14	Gestione delle vertenze di danno – spese legali	pag. 29
7.15	Effetti sulle polizze sostituite	pag. 29
7.16	Estensione territoriale	pag. 29
7.17	Condizioni particolari	pag. 29
7.18	Oggetto dell'assicurazione	pag. 31
7.19	Requisiti professionali	pag. 31
7.20	Persone non considerate terzi	pag. 31
7.21	Esclusioni	pag. 31
7.22	Inizio e termine della garanzia	pag. 32
7.23	Estensione territoriale	pag. 32
7.24	Limite di risarcimento	pag. 32
7.25	Effetti sulle polizze sostituite	pag. 32
7.26	Vincolo di solidarietà	pag. 32
7.27	Gestione delle vertenze di danno – spese legali	pag. 32
7.28	Condizioni speciali	pag. 32

LA DIFESA DALL'INFLAZIONE

8.1	Adeguamento automatico	pag. 34
-----	------------------------	---------

COME COMPORTARSI IN CASO DI SINISTRO

pag. 35

Condizioni Generali di Assicurazione

L'Assicurazione in generale

Definizioni

Nel testo di polizza si intendono per:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Polizza:	i documenti che provano l'assicurazione.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Società:	Sara Assicurazioni Spa.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Studio:	l'insieme dei locali ubicati all'indirizzo indicato in polizza nei quali viene esercitata l'attività professionale, compresi eventuali locali non comunicanti ma siti nello stesso complesso immobiliare e adibiti a servizi di pertinenza dello studio medesimo.
Addetti:	il titolare, nonché anche se suoi familiari, i collaboratori, i praticanti, i coadiutori, i sostituti di concetto e i dipendenti in genere che prestano la loro opera nello studio.
Perdite Patrimoniali:	l'esclusivo pregiudizio economico causato a terzi, risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.
Danni:	il danno risarcibile a sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose o animali.
Scheda di polizza:	il documento, stampato mod. 11/PAC, che viene sottoscritto dalle Parti e che riporta le specifiche indicazioni e pattuizioni della polizza della quale ne costituisce parte integrante.

1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale

1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

1.2 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.

1.3 Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

1.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.5 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

1.6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comuni-

cazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro (vedi anche art. 6.2)

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

1.8 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

1.9 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel caso esso coincide con la durata del contratto.

1.10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.11 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

La protezione del patrimonio

Definizioni

Nel testo di polizza si intendono per:

Incendio: la combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropropaga con elevata velocità.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

Furto: l'impossessamento di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene.

Rapina: la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene.

Scippo: il furto commesso strappando le cose di mano o di dosso alla persona che le detiene.

Scasso: il forzamento o la rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali dello studio, tali che il loro regolare funzionamento risulti successivamente impossibile; **non è scasso la sola rottura di vetro non antisfondamento.**

Franchigia: l'importo in cifra fissa che viene detratto dall'indennizzo.

Scoperto: l'importo percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato senza che egli possa assicurarlo presso altri, a pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento.

Fabbricato: la costruzione edile – di proprietà o in locazione – occupata dallo studio, esclusa l'area, compresi infissi, impianti fissi di illuminazione, idrici, igienico

sanitari, di riscaldamento o di condizionamento e installazioni considerate immobili per natura o destinazione, incluse tappezzerie, tinreggiature e moquettes, nonché le eventuali quote di proprietà comune.

Contenuto: le cose che si trovano nello studio, comprese quelle di proprietà di terzi eccetto i beni in locazione finanziaria (leasing) già assicurati, quali:

- a) mobilio, arredamento, oggetti di cancelleria, registri, stampanti, microfilm, articoli pubblicitari, quadri d'autore ed oggetti d'arte, valori, effetti personali degli addetti diversi da preziosi e valori;
- b) apparecchiature e macchine per ufficio comprese quelle per scrivere e da calcolo, fotocopiatrici, telescriventi, telefax, centralini, allarmi, strumenti professionali;
- c) sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer e minielaboratori con capacità di memoria centrale superiore ad un megabyte.

Valori: denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valori bollati e postali, il tutto inerente all'attività dello studio.

Primo rischio assoluto: la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo delle cose esistenti nei locali dello studio, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

Valore a nuovo: la forma di copertura in base alla quale, ai fini della determinazione del risarcimento, si farà riferimento:

- a) al costo per l'inintegrale ricostruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, **escluso solo il valore dell'area;**
- b) al costo per il rimpiazzo di ciascuna cosa facente parte del Contenuto lettere b) e c) con altre nuove eguali o equivalenti per uso, qualità e rendimento.

2 - Norme che regolano le garanzie Incendio

2.1 Rischi assicurati

La Società, nei limiti tutti convenuti in polizza, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate, da:

- a) **incendio;**
- b) **esplosione – scoppio**, anche se causati da sostanze e ordigni esplosivi, **purchè legalmente detenuti dall'Assicurato o detenuti, a sua insaputa, da terzi nell'edificio nel quale si trova lo studio;**
- c) **fulmine;**
- d) **fenomeni elettrici**, quali corrente, scariche od altri fenomeni elettrici, anche conseguenti ad azione del fulmine o ad elettricità atmosferica:
 - agli impianti elettrici ed elettronici di pertinenza del fabbricato;
 - alle cose facenti parte del contenuto lett. b); **semprechè risultino assicurati rispettivamente il fabbricato e/o il contenuto.**

Questa garanzia viene prestata con la franchigia di € 50 per sinistro e fino a concorrenza di € 3.620 per periodo di assicurazione;
- e) **fumi, gas e vapori** fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, **purchè collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito le cose assicurate od altri enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;**
- f) **urto di veicoli stradali** non appartenenti né in uso al Contraente o all'Assicurato, né al servizio dei medesimi;
- g) **caduta di aeromobili**, loro parti e cose da essi trasportate e di corpi vaganti nello spazio, esclusi comunque ordigni esplosivi;
- h) **bang sonico** causato da aeromobili od oggetti in genere che superano la barriera del suono;
- i) **eventi socio politici**, a condizione che i danni siano causati da persone che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio e semprechè non si verifichino nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, ovvero in occasione di furto o rapina, tentati o commessi.

Qualora le suddette persone abbiano occupato lo studio per oltre cinque giorni consecutivi, sono compresi i danni derivanti esclusivamente da incendio, esplosione o scoppio.

Questa garanzia è prestata con la franchigia di € 255 per sinistro;

- l) **eventi atmosferici**, a condizione che si tratti di **uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, sovraccarico di neve sui tetti e che la loro violenza sia riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate e non.**

Sono compresi i danni:

- da bagnamento dovuti a precipitazioni atmosferiche verificatesi in occasione degli eventi sopra indicati che abbiamo cagionato lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti;
- causati dalla caduta di alberi o di parti di fabbricato, comprese le insegne murali, per effetto dei suddetti eventi.

Questa garanzia è prestata con una franchigia di € 100 per sinistro;

- m) **spargimento di acqua** a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e di riscaldamento installati nel fabbricato, **non dovuta a gelo, disgelo o rigurgito di fogna.**

Sono altresì comprese - **semprechè sia assicurato il fabbricato**

- le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, incluse quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino dei locali.

Questa garanzia viene prestata, fino a concorrenza di € 2.590 per periodo di assicurazione e con lo scoperto del 10%, col minimo di € 75 per sinistro

- n) **guasti per ordine dell'Autorità** o cagionati dall'Assicurato non inconsideratamente, allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

I danni sono indennizzati anche se i predetti eventi sono causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o dei familiari con essi conviventi, oppure con dolo o colpa grave degli altri addetti.

La Società, inoltre, in aumento agli indennizzi dovuti per le garanzie di cui alle lettere a) usque l) **fermo il limite di**

cui all'art. 6.7:

- o) corrisponde un'indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 15% di quello liquidato per le voci **Fabbricato e Contenuto**, per eventuali maggiori spese, quali: mancato godimento dei locali, interruzione dell'attività, spese di perizia ed altri oneri conseguenti al sinistro;
- p) rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, **fino a concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo.**

2.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, valanghe, atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;
- b) causati da esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei familiari con essi conviventi;
- d) di smarrimento o furto delle cose assicurate, anche se avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- e) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) di fenomeno elettrico:
- conseguente a difetti di materiale o di costruzione, ad inadeguata manutenzione oppure dovuto ad usura o manomissione;
 - alle lampade elettriche in genere, valvole termoioniche, resistenze scoperte, trasformatori elettrici, generatori di corrente, alle antenne che non siano radiotelevisive e centralizzate, ai tubi elettronici;
- g) derivanti da eventi atmosferici:
- a serramenti, lucernari in genere, installazioni esterne, nonché a enti posti in fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti;
 - che abbiano provocato gelo, cedimento o franamento del terreno;
- h) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensioni di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto precisato all'art. 2.1, lettera o).

2.3 Caratteristiche del fabbricato

La costruzione edile della quale fa parte lo studio assicurato deve:

- essere adibita ad abitazione civile e/o ad uffici per almeno due terzi della superficie complessiva dei piani;
- avere, come caratteristiche costruttive minime, strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili (materiali che alla temperatura di 750° C. non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica).

2.4 Rinuncia alla rivalsa ✓

La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, fornitori e clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

2.5 Buona fede

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente e/o dall'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, comporteranno, agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1898 del C.C., decadenza dal diritto di indennizzo o riduzione dello stesso, solo se tali circostanze investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo e l'Assicurato abbia agito con dolo o colpa grave.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

2.6 Anticipo sugli indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'ammontare dell'indennizzo complessivo sia preventivamente in almeno € 25.800.

La Società è tenuta al pagamento dell'acconto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 517.000, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

2.7 Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale pattuito, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese

– quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro di incendio, esplosione e scoppio indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa, entro il massimale suddetto e fino a concorrenza del 10% del massimale stesso, ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato nonché quelli conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a);
- c) le società, le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

3 - Norme che regolano le garanzie Furto

3.1 Rischi assicurati

La Società, nei limiti tutti convenuti in polizza, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al contenuto da:

- a) **furto commesso con scasso** dei mezzi di protezione e di chiusura aventi le caratteristiche previste al successivo art. 3.4 o con **sfondamento** dei muri, pavimenti e soffitti dei locali aventi le caratteristiche dichiarate dall'Assicurato;
- b) **furto commesso con scalata**, intendendosi per tale il furto avvenuto seguendo dall'esterno una via diversa da quella ordinaria, cioè mediante impiego di particolare agilità personale o per mezzo di attrezzi (come per esempio: scale, corde e simili);
- c) **furto commesso con uso di chiavi false: non equivale all'uso di chiavi false l'uso fraudolento di chiavi vere;**
- d) **furto commesso da persone rimaste clandestinamente nei locali, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi;**
- e) **furto commesso durante i periodi di chiusura diurna**, quando le vetrine, **purché fisse**, e le porte vetrate, **purché efficacemente chiuse**, rimangono protette da solo vetro fisso;
- f) **furto commesso da dipendenti** del Contraente dell'Assicurato **purché avvenuto a locali chiusi e con scasso, in ore diverse da quelle di lavoro;**
- g) **rapina** avvenuta nei locali dello studio anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. La Società, **fermo il limite di cui all'art. 6.7**, indennizza altresì:
- h) **guasti e vandalismi** cagionati, in occasione di furto o rapina, tentati o commessi, al contenuto nonché ai locali che lo contengono e ai relativi mezzi di protezione e chiusura.

Questa garanzia è prestata fino a concorrenza del 20% della somma assicurata.

- i) un'**indennità aggiuntiva** per danni indiretti, **per un importo forfettario pari al 10% dell'indennizzo dovuto per le garanzie di cui alle lettere a) usque g), escluso quello per valori.**

Le garanzie sopra elencate sono prestate a **primo rischio assoluto**.

3.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, sciopeti, tumulti popolari;
- b) agevolati dal Contraente o dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché quelli commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con il Contraente o con l'Assicurato od occupano lo studio;
 - persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere, salvo quanto previsto all'art. 3.1, lettera f);
 - persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate dello studio;
 - persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1,2,3) anche se non coabitanti;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- d) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali dello studio rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, fatta eccezione per le garanzie di cui all'art. 3.1 lettera h). Per i valori l'esclusione decorre, invece, dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

3.3 Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società almeno dieci giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso salve le disposizioni dell'art. 1.5, se il trasloco comporta aggravamento del rischio.

3.4 Mezzi di protezione e chiusura dei locali

Condizione essenziale per la risarcibilità dei danni avvenuti nello studio, ad eccezione di quelli derivanti da rapina, è che ogni apertura (porta, finestra, lucernario,

vetrata, ecc.) dello studio medesimo – situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani (quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazzi e simili) accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi – sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi:

- robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia: il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali sbarre, catenacci e simili) manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o in lega metallica) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti, aventi luci di superficie non superiore a cmq. 900.

Si intendono per vetri antisfondamento le superfici costituite da una o più lastre con interposti ed incollati fra di esse (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore non inferiore a mm. 6, oppure costituite da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6.

3.5 Indennizzo per casi particolari

In caso di sinistro la Società corrisponderà indennizzo:

- nella misura dell'80%, se il furto è commesso con le modalità di cui all'art. 3.1, lett. c) senza scasso delle serrature o da dipendenti come previsto alla lettera f) del medesimo articolo;**
- nella misura del 75% se i mezzi di protezione e chiusura risultano in parte non conformi a quanto richiesto all'art. 3.4 purché il furto sia commesso con scasso;**
- nella misura del 75% - in luogo della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dagli artt. 1893 e 1898 C.C. – nel caso di esistenza di taluna delle circostanze aggravanti di cui al punto 4 delle dichiarazioni dell'Assicurato riportate in polizza (mod. 11 PAC) con o senza concomitanza delle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b).**

3.6 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente, il valore del recupero spetterà all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione. In entrambi i casi l'Assicurato ha facoltà di riprendere le cose

recuperate restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

3.7 Garanzie complementari

Operanti solo se pattuite congiuntamente all'assicurazione del Contenuto.

Furto valori in cassaforte – Rapina valori

La Società, fermo quanto previsto dalle norme che regolano le garanzie Furto e in aumento quanto dovuto in base all'art. 6.7, lettera b), risarcisce la perdita di valori verificatasi nello studio in conseguenza di furto o rapina sempreché risulti prescelta in polizza (mod. 11 PAC) la relativa garanzia. **Per i valori custoditi in cassaforte la Società è obbligata soltanto se vi è stato scasso della cassaforte medesima.**

La garanzia viene prestata a **primo rischio assoluto** e si intende estesa all'estorsione, vale a dire al caso in cui l'Assicurato e/o gli addetti vengano costretti a consegnare i valori assicurati mediante violenza o minaccia, rivolta sia verso le persone predette sia verso altre persone, purché tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei valori siano posti in atto all'interno dello studio.

In caso di rapina o estorsione si applica uno scoperto del 10%.

Si intende per cassaforte il contenitore realizzato appositamente per la custodia di valori, avente almeno le seguenti caratteristiche costruttive:

- pareti in acciaio di spessore non inferiore a mm. 2;
- battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso (spessore massiccio del battente non inferiore a mm. 10);
- movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su almeno due lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastre e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione;
- dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo. Detto dispositivo non è necessario se la cassaforte ha un peso non inferiore a kg. 200.

Portavalori

La Società risarcisce la perdita di valori trasportati fuori dallo studio dall'Assicurato o dagli addetti, in conseguenza di:

- a) furto avvenuto a seguito di infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- b) scippo;
- c) rapina.

L'età della persona che trasporta i valori deve essere compresa fra i 18 e i 70 anni.

La garanzia è valida in tutta Italia e viene prestata a **primo rischio assoluto**. In caso di sinistro si applica uno scoperto del 10%.

4 - Norme che regolano le garanzie Cristalli

4.1 Rischi assicurati

La Società, nei limiti tutti convenuti in polizza, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti di rottura, dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e specchio, marmo, insegne interne ed esterne purchè fissate al fabbricato o all'edificio di cui fosse porzione.

L'assicurazione vale anche per la rottura delle lastre e/o insegne verificatasi in occasione di:

- scioperi, sommosse, tumulti popolari e dimostrazioni di folla;
- trombe d'aria, uragani, tempeste e grandine e comprende le conseguenti spese di posa in opera.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e con una franchigia di € 25 per sinistro.

4.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da:
 - atti di guerra, insurrezioni, requisizioni, occupazioni o sgombero da qualunque Autorità ordinati;
 - terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, gelo;

- scoppi ed esplosioni, emanazione di calore e radiazioni atomiche;
- b) derivanti da:
 - crollo di fabbricato o distacco di parti di esso;
 - restauro dei locali, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze;
 - lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
 - operazioni di trasloco, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei familiari con essi conviventi;
- d) alle cornici, intelaiature nonché alle lastre aventi particolare valore artistico;
- e) alle lastre usate nelle pavimentazioni e nei gradini;
- f) di rigature, screpolature e scheggiature.

4.3 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i fornitori e i clienti, purché l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile.

5 - Norme che regolano le garanzie Elettronica

5.1 Rischi assicurati

La Società, nei limiti tutti convenuti in polizza, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti alle cose facenti parte del contenuto, lettera c) collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, derivanti da guasti di natura meccanica ed elettrica imputabili ai seguenti fatti accidentali:

- corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico, bruciature, fenomeni elettrici in genere;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
- imperizia, errato uso.

La Società, fermo il limite di cui all'art. 6.7, corrisponde altresì un'indennità aggiuntiva per danni indiretti, per un importo forfettario pari al 10% dell'indennizzo dovuto per questa garanzia.

5.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei familiari con essi conviventi;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché in occasione di trasporti e trasferimenti, operazioni di carico e scarico, cadute accidentali;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manu-

tenzione e l'uso indicato dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;

- f) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili subiti da altre parti delle cose assicurate;
- g) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
- h) determinati da terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche;
- i) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

5.3 Somma assicurata e scoperto

La somma assicurata deve corrispondere al costo di rimpiazzo delle cose assicurate come definito alla voce Valore a nuovo, lettera b), delle Definizioni.

In caso di sinistro si applica lo scoperto del 10% con il minimo di € 75 per ogni macchina o apparecchiatura.

5.4 Assistenza tecnica

Per le cose assicurate è condizione essenziale, per la validità della garanzia, che esista e sia operante un contratto di assistenza tecnica e/o manutenzione, pezzi di ricambio compresi, stipulato con la casa costruttrice, fornitrice o con ditta da esse esplicitamente autorizzata.

6 - Norme Comuni alle garanzie Incendio - Furto Cristalli - Elettronica

6.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

6.2 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste illese;
- b) conservare le tracce e i residui senza avere in alcun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale;
- c) entro il termine di 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e alla Società, circostanziando il fatto e indicando l'importo approssimativo del danno; per le garanzie Incendio, Cristalli ed Elettronica il termine di 24 ore viene elevato a 3 giorni;
- d) presentare alla Società, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, con l'indicazione del loro valore;
- e) ove siano distrutti o sottratti titoli di credito, farne denuncia ai debitori nonché esperire, ove ne ricorra il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
- f) dare la dimostrazione, sia nei confronti della Società che dei Periti, della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli, tenendo a disposizione registri, titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente richiesto;
- g) relativamente alla garanzia Ricorso terzi, informare immediatamente la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assu-

mere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

L'Assicurato che dolosamente non adempie, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, perde il diritto all'indennizzo.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

6.3 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro;
- occulta, sottrae o manomette cose non rubate o salvate;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o ne facilita il progresso

perde il diritto all'indennizzo.

6.4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifica disaccordo fra loro e, anche prima, su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

6.5 Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6.2;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 6.6;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordati oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegato le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati della valutazione di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

6.6 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita secondo i seguenti criteri, separatamente per:

Fabbricato: stimando il costo necessario per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi.

Contenuto:

- 1) per le cose precisate alla lettera a) della relativa voce, stimando il valore delle stesse al momento del sinistro in relazione al tipo, qualità, funzionalità, uso, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza influente e deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate ed il valore di quelle rimaste o illese;
- 2) per le cose precisate alle lettere b) e c) della relativa voce, stimando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali o equivalenti e deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate e quello a nuovo delle cose rimaste o illese.

Valori: relativamente ai titoli di credito rimborsando solamente le spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento.

Lastre e/o Insegne: stimando il costo necessario per il rimpiazzo o la riparazione, compresa la posa in opera della cosa danneggiata, e deducendo da tale costo il valore dei recuperi.

6.7 Limiti massimi dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate alle singole voci.

Per i danni al Contenuto, la Società pagherà non più:

- a) di € 5.200, per singolo quadro od oggetto d'arte;
- b) del 10% della somma assicurata, per valori, col massimo di € 1.040 per denaro, preziosi e metalli preziosi;
- c) del 15% della somma assicurata, per spese sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro, per il rifacimento dei documenti dello studio;
- d) del 20% della somma assicurata per le cose contenute in locali non comunicanti con quelli dello studio, adibiti a dipendenze del medesimo. In detti locali non si intendono assicurati valori, quadri ed oggetti d'arte.

Per le cose per le quali è prevista la copertura Valore a nuovo l'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se da garanzia del ripristino o rimpiazzo delle cose danneggiate; in caso contrario la Società limita l'indennizzo al valore che le stesse avevano al momento del sinistro in relazione al tipo, grado di vetustà, stato di manutenzione, funzionalità ed ogni altra circostanza concomitante.

6.8 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte risulta che il valore delle cose assicurate con le garanzie Incendio – voce Fabbricato – ed Elettronica, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme assicurate alle voci stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

6.9 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione, sempreché non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando dal procedimento stesso risulti che non ricorre quanto previsto al-

l'art. 3.2, lettera b) e 2.2 lettera c).

6.10 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole voci delle garanzie Furto e Cristalli si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a

quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora invece la Società decidesse di recedere dal contratto, limitatamente alle suddette garanzie, si farà luogo al rimborso del correlativo premio, al netto delle imposte, per il periodo di rischio non corso per le somme rimaste in essere.

7 - Norme che regolano le garanzie Responsabilità Civile

PARTE PRIMA – ESERCIZIO DELLO STUDIO

7.1 Oggetto dell'assicurazione

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio dello studio professionale descritto sulla scheda di polizza (Mod. 11/PAC).

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. Ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata **una invalidità permanente non inferiore al 5% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.**

La garanzia vale altresì per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste dall'INAIL, mediante l'azione di rivalsa ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965.

Da tale assicurazione sono escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

c) Assicurazione responsabilità civile verso dipendenti "non Inail"

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera c) dell'art. 7.2 "Persone non considerate terzi", sono considerati terzi dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23/02/2000 n.38, per le lesioni corporali (**escluse le malattie professionali**) da questi subite in occasione di lavoro o di servizio.

Tale estensione opera nei limiti previsti dalla copertura RCO.

7.2 Persone non considerate terze

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more-uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato; ogni altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo il rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio salvo quanto previsto dall'art. 7.1 lett. b) e c);
- d) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione per fatti non a loro stessi imputabili, salvo quanto previsto dall'art. 7.3 lett. o).

7.3 Rischi assicurati

L'assicurazione è prestata per i rischi derivanti dall'esercizio dello studio indicato in polizza (mod. 11 PAC). Sono compresi anche danni derivanti:

- a) dalla conduzione dei locali, dei relativi impianti fissi compresi ascensori, montacarichi, e antenne radiotelevisive nonché degli spazi di pertinenza dello studio;

- b) dalla proprietà dei locali e di quanto altro riportato alla precedente lettera a), **a condizione che il fabbricato risulti assicurato per le garanzie Incendio**. Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali debba rispondere, quanto la responsabilità per i danni dei quali egli debba rispondere per la sua quota della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini;
- c) dalla proprietà e/o uso delle attrezzature, delle apparecchiature e delle insegne al servizio dello studio;
- d) dall'esecuzione in proprio dei lavori di ordinaria manutenzione, compresi quelli inerenti le pulizie;
- e) dalla committenza dei lavori di straordinaria manutenzione dei locali delle attrezzature nonché dei lavori di ordinaria manutenzione, eseguiti da terzi;
- f) da spargimento d'acqua a seguito di mancata chiusura dei rubinetti o guasti di apparecchi, domestici e non, al servizio dello studio;
- g) da spargimento di acqua a seguito di guasti o rottura di impianti e condutture al servizio del fabbricato, **a condizione che il fabbricato stesso risulti assicurato per le garanzie Incendio**;
- h) dall'esistenza, nell'ambito dello studio, di distributori automatici di bevande e simili;
- i) da detenzione ed uso di armi da fuoco, a scopo di difesa, da parte dell'Assicurato (se persona giuridica, dal legale rappresentante dello studio), **e sempreché risultino rispettate le relative leggi e regolamenti vigenti**;
- l) dalla proprietà ed uso di un cane da guardia;
- m) dalla partecipazione a convegni, simposi, seminari e simili.

La garanzia relativamente ai rischi indicati alle lettere f), g), ed l), limitatamente ai danni a cose, è prestata con una franchigia di € 50. E' altresì compresa nell'assicurazione la responsabilità civile derivante all'Assicurato;

n) ai sensi dell'art. 2049 C.C, per i danni corporali alle persone trasportate, dai suoi dipendenti – abilitati alla guida a norma delle vigenti disposizioni di legge – in relazione alla guida di autovetture, motocicli o ciclomotori, **purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.**

La presente garanzia è prestata con una franchigia di € 255;

- o) per i casi di morte e di lesioni gravi o gravissime (come definite dall'art. 583 C.P.) subiti nell'ambito dello studio da consulenti amministrativi, tecnici e legali per fatti non a loro stessi imputabili.

L'assicurazione comprende inoltre:

- p) la responsabilità civile personale derivante agli addetti

nello svolgimento delle rispettive mansioni, per danni arrecati a terzi, esclusi quelli patrimoniali derivanti dall'attività professionale.

Non sono considerati terzi:

- l'Assicurato;
 - le persone indicate all'art. 7.2;
 - le persone che si trovano nei confronti dell'addetto nei rapporti di cui all'art. 7.2, lettera a);
 - gli altri addetti, salvo quanto previsto all'art. 7.1
- Responsabilità civile verso gli addetti.

Il massimale pattuito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta comunque unico anche in caso di corresponsabilità degli addetti con il Contraente/Assicurato o tra loro.

7.4 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) provocati da non addetti allo studio;
- c) a cose altrui derivanti da furto, rapina o incendio;
- d) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione;
- e) derivanti dall'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione;
- f) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- g) derivanti da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- h) derivanti da perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli al portatore e non, denaro;
- i) derivanti dall'esercizio di attività diverse da quelle dichiarate;
- l) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- m) da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali, da rigurgito di fogne, nonché da spargimento di acqua dovuto a casi diversi da quelli previsti dall'art. 7.3, lettere f) e g);
- n) verificatisi in connessione o trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Sono altresì escluse:

- o) le perdite patrimoniali cagionate nell'esercizio dell'attività professionale.

7.5 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nei Paesi europei.

7.6 Gestione delle vertenze di danno – spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in ragione del rispettivo interesse.

In caso di definizione transattiva del danno, la Società, a semplice richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la ge-

stione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale diverse da quelle di cui ai precedenti commi.

7.7 Studio associato

Nel caso l'Assicurato risulti contitolare di uno studio associato, l'assicurazione è prestata, per i rischi di cui all'art.

7.3, anche a favore degli altri contitolari, nei limiti del massimale assicurato – che è considerato, ad ogni effetto, unico anche in caso di corresponsabilità di più contitolari – e comunque per l'eccedenza rispetto ai massimali eventualmente assicurati con altre polizze.

PARTE SECONDA – ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI LIBERALI

7.8 oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante l'esercizio di una tra le attività professionali di seguito indicate, descritta nella scheda di polizza (mod. 11/PAC), svolta nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa.

- **amministratore di stabili condominiali iscritto ad una associazione di categoria;**
- **avvocato,**
- **consulente del lavoro,**
- **dottore commercialista o ragioniere e perito commerciale**
- **notaio**
- **agente immobiliare**

L'assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per:

- fatto, anche doloso, delle persone addette al suo studio professionale delle quali debba rispondere;
- le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi (Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni), semprechè l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.

La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 520 e il massimo di € 2.600. Per ciascun anno assicurativo e indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti nello stesso periodo, la garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 10% del massimale per sinistro;

- per perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 520 e il massimo di € 2.600. Per ciascun anno assicurativo e indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti nello stesso periodo, la garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 20 % del massimale per sinistro.

L'assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile personale degli altri addetti, facenti parte dello studio, purché indicati nella scheda di polizza (mod. 11/PAC).

7.9 Requisiti professionali

La validità della garanzia è subordinata al possesso, da parte dell'Assicurato e degli addetti allo studio, delle abilitazioni professionali e degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

7.10 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more-uxorio, i genitori, i figli dell'assicurato; ogni altro parente od affine con lui convivente;
- b) le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate alla lettera a) rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, amministratore o ne esercitino il controllo.

7.11 Esclusioni

La garanzia, per l'attività professionale di:

7.11.1 amministratore di stabili condominiali, non vale per:

- a) i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'art. 7.8;
- b) perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore;
- c) perdite patrimoniali derivanti dall'attività svolta nell'ambito di incarichi di Consigliere di Amministrazione di Società od Enti;
- d) rischi connessi alla proprietà e/o conduzione degli stabili condominiali amministrati;
- e) le perdite patrimoniali conseguenti a omissioni o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione nonché nel pagamento dei relativi premi.

7.11.2 avvocato, non vale per:

- a) i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'art. 7.8;

- b) perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore;
- c) perdite patrimoniali derivanti dall'attività svolta nell'ambito di incarichi di Consigliere di Amministrazione di Società od Enti;
- d) l'attività che i collaboratori dell'Assicurato svolgano in proprio, né per l'attività di collaboratori non facenti parte dello studio;
- e) l'attività di curatore fallimentare, commissario giudiziale, commissario liquidatore;
- f) l'attività di revisore dei conti;
- g) l'attività di sindaco in Società od Enti;

7.11.3 consulente del lavoro, non vale per:

- a) i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'art. 7.8;
- b) perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore;
- c) perdite patrimoniali derivanti dall'attività svolta nell'ambito di incarichi di Consigliere di Amministrazione di Società od Enti;
- d) l'attività che i collaboratori dell'Assicurato svolgano in proprio, né per l'attività di collaboratori non facenti parte dello studio;
- e) l'attività di revisore dei conti;
- f) l'attività di sindaco in Società od Enti.

7.11.4 dottore commercialista o ragioniere e perito commerciale, non vale per:

- a) i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'art. 7.8;
- b) perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore;
- c) perdite patrimoniali derivanti dall'attività svolta nell'ambito di incarichi di Consigliere di Amministrazione di Società od Enti;
- d) l'attività che i collaboratori dell'Assicurato svolgano in proprio, né per l'attività di collaboratori non facenti parte dello studio;
- e) l'attività di sindaco in Società od Enti;
- f) l'attività di curatore fallimentare, commissario giudiziale, commissario liquidatore;
- g) l'attività di revisore dei conti;
- h) la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società per azioni;
- i) l'attività di responsabile dei centri di assistenza fiscale (CAF);
- j) dall'apposizione del visto di conformità (c.d. visto leg-

gero), dall'asseverazione per gli studi di settore e dalla certificazione tributaria (c.d. visto pesante).

7.11.5 notaio, non vale per:

- a) i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'art. 7.8;
- b) perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore;
- c) perdite patrimoniali derivanti dall'attività svolta nell'ambito di incarichi di Consigliere di Amministrazione di Società od Enti;
- d) l'attività che i collaboratori dell'Assicurato svolgano in proprio, né per l'attività di collaboratori non facenti parte dello studio;
- e) l'attività di sindaco in Società od Enti;

7.11.6 agente immobiliare, non vale per:

- a) i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'art. 7.8;
- b) perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore;
- c) effettuazione di visure ipotecarie, omissione della stipulazione o modifiche di assicurazioni private o da ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- d) rappresentanza di una delle parti per gli atti relativi all'esecuzione del contratto, e responsabilità previste dall'art. 1762 cod. civ. – “contraente non nominato”;
- e) concessioni di fidejussioni o prestazioni di garanzie personali o reali per mutui/finanziamenti;
- f) attività concernenti qualunque operazione di multiproprietà;
- g) richiesta di risarcimento connessa a reclami per mancata godibilità dei locali o per difformità degli stessi dalle caratteristiche presentate;
- h) sanzioni di natura fiscale a chiunque comminate.

7.12 Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a due anni dalla data di stipula del contratto stesso a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto. L'assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli art. 1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti colposi posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente po-

lizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.

Qualora il comportamento si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa. La garanzia è inoltre operante, **nel caso l'Assicurato abbia cessato la propria attività professionale per motivo diverso da radiazione o sospensione dall'Albo professionale (cessazione volontaria e definitiva)**, per le richieste di risarcimento di danni, derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto, presentate all'Assicurato stesso e da lui denunciate alla Società nei due anni successivi alla cessazione del contratto.

7.13 Limiti della garanzia

Fermo il massimale indicato nella scheda di polizza (mod. 11/PAC), che rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per periodo di assicurazione, indipendentemente dal numero dei sinistri verificatisi e denunciati alla Società stessa, **la garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 200.**

Per quanto riguarda i sinistri conseguenti al servizio cambiario e le sanzioni di natura fiscale, il massimale indicato in polizza per periodo di assicurazione si intende ridotto a 1/3 e la garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 300.

Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.

Fermo quanto stabilito dal precedente comma e dall'art. 7.12 per sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto, il limite di risarcimento, indipendentemente dal numero dei sinistri, non potrà superare il massimale indicato in polizza.

7.14 Gestione delle vertenze di danno – spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicu-

rato in proporzione del rispettivo interesse.

In caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

7.15 Effetti sulle polizze sostituite

Qualora alla copertura del rischio assicurato potessero concorrere anche altre assicurazioni stipulate precedentemente con la Società, le Parti si danno atto che i loro reciproci rapporti saranno regolati esclusivamente dal presente contratto e rinunciano pertanto ad ogni diritto derivante da dette eventuali precedenti polizze.

7.16 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere in Europa.

7.17 Condizioni particolari

Le seguenti condizioni particolari sono operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di polizza (mod. 11/PAC), con la lettera che le contraddistingue.

A) Sanzioni di natura fiscale

Dalla garanzia sono escluse le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende.

B) Servizio cambiario (per notai)

Dalla garanzia sono esclusi i rischi relativi allo svolgimento del servizio cambiario.

C) Praticante Avvocato

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato esclusivamente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale – svolta nei termini delle leggi che la regolano di Praticante Avvocato, regolarmente iscritto nel relativo registro e abilitato al patrocinio davanti la Pretura.

D) Curatore fallimentare (per avvocati e dottori commercialisti)

Ferme restando condizioni tutte di polizza, a parziale deroga degli art. 7.11.2 lett. e) e 7.11.4 lett. f) la garanzia è estesa alla responsabilità derivante dall'espleta-

mento delle attività di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa. **Tale garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimale assicurato, con scoperto 10%, minimo assoluto di € 2.000 e massimo di € 50.000.**

E) Funzioni di sindaco (per dottori commercialisti o ragionieri/periti commerciali)

Ferme restando le condizioni tutte di polizza, a parziale deroga dell'art. 7.11.4 lett. e) la garanzia è estesa alla responsabilità derivante dall'espletamento delle fun-

zioni di sindaco in Società ed altri Enti. **La garanzia non vale per le richieste di risarcimento relative a Società o Enti che – alla data di stipula del contratto – si trovino in stato di insolvenza o sottoposti a procedure concorsuali, purché l'Assicurato ^{risco} ricopra o abbia ricoperto la funzione di Sindaco in tali Società o Enti.**

La garanzia non è inoltre operante qualora l'attività venga svolta per Istituti di Credito, Assicurazioni e Società quotate in Borsa. Tale garanzia viene prestata fino a concorrenza di ½ del massimale assicurato, con scoperto 10%, minimo assoluto di € 2.000 e massimo di € 50.000.

PARTE TERZA – ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE

7.18 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i pazienti, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante l'esercizio dell'attività professionale descritta nella scheda di polizza (mod. 11/PAC), svolta nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa.

La garanzia vale ovunque venga svolta l'attività professionale (quali a titolo esemplificativo e non limitativo, Enti ospedalieri pubblici, Case di cura private, studi e ambulatori medici) compresa l'attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria.

L'assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per:

- fatto anche doloso delle persone addette al suo studio professionale privato (quali medici collaboratori, infermieri ed altro personale) dei quali debba rispondere;
 - gli interventi improrogabili – anche chirurgici – di pronto soccorso prestati in stato di necessità ed in virtù dell'obbligo deontologico professionale, anche quando la professione dichiarata in polizza non prevede l'esercizio della chirurgia;
 - dall'effettuazione di piccoli interventi chirurgici ambulatoriali, anche quando la professione dichiarata non preveda l'esercizio della chirurgia;
 - le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi compresi i pazienti, derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi (Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alla prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.
- La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.**

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 520 e il massimo di € 2.600. Per ciascun anno assicurativo e indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti nello stesso

periodo, la garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 10% del massimale per sinistro;

- i danni conseguenti all'impiego di apparecchiature e strumenti medicali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato, compreso l'impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici e, limitatamente ai medici radiologi, per scopi terapeutici.
- dall'uso di apparecchi per la diatermia ed elettroterapia;
- perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 520 e il massimo di € 2.600. Per ciascun anno assicurativo e indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti nello stesso periodo, la garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 20% del massimale per sinistro.

L'assicurazione è prestata anche per la responsabilità personale derivante ai dipendenti dell'Assicurato facenti parte dello studio professionale privato, aventi mansioni di infermieri, di addetti ai servizi generali dello studio medico, di igienisti dentali (negli studi odontoiatrici).

7.19 Requisiti professionali

La validità della garanzia è subordinata al possesso, da parte dell'Assicurato e degli addetti allo studio, delle abilitazioni professionali e degli altri requisiti dalla legge per l'attività da essi svolta.

7.20 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more-uxorio, i genitori, i figli dell'assicurato;
- ogni altro parente od affine con lui convivente.

7.21 Esclusioni

La garanzia non vale:

- a) per danni derivanti dall'esercizio della medicina estetica,
- b) per danni di natura estetica e fisionomica anche se conseguenti ad intervento chirurgico,
- c) per i danni conseguenti ad interventi di implantologia;
- d) danni derivanti dalla procreazione assistita;
- e) per l'esercizio delle funzioni di Primario presso ente ospedaliero o di altra analoga funzione presso struttura privata o presso clinica universitaria;
- f) per danni non connessi all'attività diagnostica e terapeutica svolta direttamente e personalmente dall'Assicurato;
- g) danni derivanti da attività di ricerca e di sperimentazione clinica;

- h) rimborso ai pazienti di quanto pagato all'Assicurato a titolo di competenze professionali;
- i) per danni a cose (comprese attrezzature e macchinari) e animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto all'art. 7.18; per i medici veterinari sono compresi i danni subiti da animali;

7.22 Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purchè relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a due anni dalla data di stipula del contratto stesso, a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto. L'assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato (ai sensi del quanto previsto dagli art. 1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti colposi posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente polizza e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.

Qualora il comportamento si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa. La garanzia è inoltre operante, **nel caso l'Assicurato abbia cessato la propria attività professionale per motivo diverso da radiazione o sospensione dall'Albo professionale (cessazione volontaria e definitiva)**, per le richieste di risarcimento di danni, derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto, presentate all'Assicurato stesso e da lui denunciate alla Società nei due anni successivi alla cessazione del contratto.

7.23 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere in Europa.

7.24 Limite di risarcimento

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.

7.25 Effetti sulle polizze sostituite

Qualora alla copertura del rischio assicurato potessero

concorrere anche altre assicurazioni stipulate precedentemente con la Società, le Parti si danno atto che i loro reciproci rapporti saranno regolati esclusivamente dal presente contratto e rinunciano pertanto ad ogni diritto derivante da dette eventuali precedenti polizze.

7.26 Vincolo di solidarietà

Nel caso di responsabilità solidale con altri, l'assicurazione è limitata alla sola quota parte attribuibile all'Assicurato applicando il criterio della suddivisione paritetica degli oneri tra tutti i responsabili solidali, indipendentemente dalla solvibilità di ognuno.

7.27 Gestione delle vertenze di danno – spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. **In caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.**

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

7.28 Condizioni speciali

Le seguenti condizioni speciali sono operanti esclusivamente qualora la professione assicurata nella scheda polizza (mod. 11/PAC) si riferisca ad uno dei rischi sottoindicati.

1) Medico Legale (Perdite Patrimoniali)

Ferme restando le condizioni tutte di polizza, qualora sulla scheda di polizza risulti assicurata la professione di "medico legale", la Società tiene indenne l'Assicurato anche di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nel-

l'esercizio dell'attività professionale di medico legale, di medico del lavoro o di medico dell'igiene svolta nei limiti previsti dalle leggi che le regolamentano.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 520 e il massimo di € 2.600.

2) RC dei medici specializzandi

Ferme restando le condizioni tutte di polizza, qualora sulla scheda di polizza risulti assicurata la professione di "Specializzando (laureato in medicina)" in relazione alla regolare frequenza del corso di specializzazione universitaria o di tirocinio presso l'Università o ASL, Aziende Ospedaliere ed altri enti sanitari autorizzati.

3) Implantologia odontoiatrica

Ferme restando le condizioni tutte di polizza, qualora sulla scheda di polizza risulti assicurata la professione di "medico dentista compresa implantologia", a parziale deroga di quanto previsto alla lettera c) dell'art. 7.21 Esclusioni, delle Norme che regolano l'assicurazione, sono compresi in garanzia i danni conseguenti ad interventi di implantologia odontoiatrica.

Per tale tipo di danni rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% dell'importo di ciascun sinistro liquidato con il minimo assoluto di € 300 ed il massimo di € 30.000.

8 - La difesa dall'inflazione

8.1 Adeguamento automatico

Somme assicurate, massimali, limiti d'indennizzo (esclusi quelli eventualmente espressi in percentuale) e premio sono collegati all'indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente. Alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, limiti d'indennizzo (esclusi quelli eventualmente espressi in percentuale) e premio varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente. A parziale deroga dell'art. 6.8

si conviene che la regola proporzionale ivi prevista non trovi applicazione qualora il valore delle cose assicurate con le garanzie Incendio – voce Fabbriato – ed Elettronica, al momento del sinistro, sono superiori di oltre il 20% le correlative somme assicurate.

Se detto limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per l'eccedenza.

Qualora per effetto degli adeguamenti le somme assicurate aumentino di almeno il 50%, ovvero dopo avvenuti i primi quattro adeguamenti, è in facoltà di ciascuna delle Parti rinunciare al disposto dei commi precedenti, dandone comunicazione per raccomandata all'altra Parte almeno tre mesi prima della scadenza annuale; in tal caso somme assicurate, massimali, limiti d'indennizzo (esclusi quelli eventualmente espressi in percentuale) e premio resteranno fermi agli importi risultanti dall'ultimo adeguamento mentre riprenderà pieno vigore l'art. 6.8.

Come comportarsi in caso di sinistro

Nel caso lei subisca un danno, e dopo aver fatto tutto il possibile per diminuirne le conseguenze, al fine di agevolare e rendere più spedite le operazioni di liquidazione La invitiamo a:

- avvisare entro tre giorni l'Agenzia presso la quale ha stipulato la polizza o, se il danno è grave, direttamente la Sede della nostra Società come da lettera più avanti riprodotta;
- tenere a disposizione del perito designato dalla Società le tracce ed i residui del danno;
- predisporre un elenco dei beni danneggiati indicandone il valore approssimativo.

Qualora si tratti di un sinistro furto o rapina, in aggiunta a quanto precede, dovrà presentare immediata denuncia all'Autorità di Polizia e fornire copia della medesima alla Società o al perito designato.

Si evidenziano, suddivise per garanzie, le principali norme cui Lei potrà fare riferimento in caso di sinistro:

garanzie Incendio

- 1.2 Altre assicurazioni
- 2.6 Anticipo sugli indennizzi
- 6.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- 6.2 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- 6.3 Esagerazione dolosa del danno
- 6.4 Procedura per la valutazione del danno
- 6.6 Determinazione del danno
- 6.9 Pagamento dell'Indennizzo

Garanzie Furto

- 1.2 Altre assicurazioni
- 3.6 Recupero delle cose rubate
- 6.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- 6.2 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- 6.3 Esagerazione dolosa del danno
- 6.4 Procedura per la valutazione del danno
- 6.6 Determinazione del danno
- 6.9 Pagamento dell'Indennizzo

Garanzie Cristalli

- 1.2 Altre assicurazioni
- 6.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- 6.2 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- 6.3 Esagerazione dolosa del danno
- 6.4 Procedura per la valutazione del danno
- 6.6 Determinazione del danno
- 6.9 Pagamento dell'Indennizzo

Garanzie Elettronica

- 1.2 Altre assicurazioni
- 6.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- 6.2 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- 6.3 Esagerazione dolosa del danno
- 6.4 Procedura per la valutazione del danno
- 6.6 Determinazione del danno
- 6.9 Pagamento dell'Indennizzo

Garanzie Responsabilità civile

- 1.2 Altre assicurazioni
- 1.7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- 7.6 Gestione delle vertenze di danno – spese legali (esercizio dello studio)
- 7.14 Gestione delle vertenze di danno – spese legali (esercizio della professione)

LETTERA TIPO PER LA DENUNCIA DI SINISTRO

Spettabile Società li.....

SARA assicurazioni spa

Agenzia di

Via n.

C.A.P. Città.....

Oggetto: denuncia di sinistro su polizza PAC n.

Vi informo che il (data del fatto) in (luogo: comune, provincia, località) è accaduto (descrivere in modo particolareggiato il fatto e la circostanza in cui si è verificato) implicando i seguenti danni (descrivere il o i danni subiti; nel caso in cui venga denunciato un sinistro di Responsabilità Civile, indicare anche il cognome, il nome, l'indirizzo e possibilmente il numero telefonico della persona danneggiata).

Per ogni informazione utile alla definizione della pratica vogliate indirizzare la corrispondenza, o telefonare, presso: (indirizzo e numero telefonico).

Con i migliori saluti

Mittente:

(Cognome e nome)

Via n.

C.A.P. Città.....

In fede
(firma)

.....

